



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e
del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Regime delle incompatibilità. Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ed attività extra istituzionali da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 641 del 17 febbraio 2025.

PREMESSA

Tra i doveri del pubblico dipendente è compreso il dovere di esclusività, sancito dall'art. 98 della Costituzione, secondo cui *"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione"*. Il dovere di esclusività, sia esso configurato quale dovere autonomo o quale peculiare aspetto del dovere di fedeltà o di diligenza, è espressione del più generale principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Cost.)

PERSONALE DESTINATARIO

Le disposizioni della presente circolare si applicano a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con qualifica dirigenziale, sia con orario di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale, fatti salvi i regimi speciali previsti per i dipendenti in regime di part-time con orario di lavoro non superiore al 50%.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La materia delle incompatibilità tra pubblico impiego ed altre attività o altri incarichi pubblici è regolata con legge e, nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi e amministrativi.

La normativa generale di riferimento è l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale, nel riformulare l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha lasciato inalterata la disciplina prevista dagli articoli 60 e ss del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché per i rapporti di lavoro a tempo parziale quella di cui all'articolo 1, commi 56 e ss della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Alla luce del citato quadro normativo e degli indirizzi forniti dal Dipartimento della Funzione pubblica nel corso degli anni sulla materia oggetto di trattazione nella presente circolare, è stato adottato, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'amministrazione, il Decreto prot. n. 641 del 17 febbraio 2025, con il quale sono stati definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ed attività extraistituzionali prevedendo, in particolare, una distinta disciplina per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con orario di lavoro a tempo pieno o part-time superiore al 50% in part-time, ovvero con orario di lavoro part-time non superiore al 50%.

Il provvedimento è diviso in 26 articoli, per il quale si procede ad una breve analisi delle disposizioni ivi previste.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PER I DIPENDENTE A TEMPO PIENO O PART- TIME CON ORARIO DI LAVORO SUPERIORE AL 50%.

A) ATTIVITA' COMPATIBILI CON LO STATUS DI PUBBLICO DIPENDENTE PER LE QUALI È RICHIESTA LA SOLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA. (ARTICOLO 5)

La regola della incompatibilità non sempre è affermata in modo rigido in quanto, in talune situazioni, è la stessa legge a consentire al pubblico dipendente l'esercizio di attività professionali,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

legislatore a ritenere l'esercizio di attività professionali di tipo privatistico necessario ad integrare ed arricchire la preparazione professionale del dipendente.

L' articolo 5 individua quali sono le attività extraistituzionali che sono consentite dalla legge, ma soggette all'obbligo di comunicazione preventiva. Tali attività extraistituzionali possono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro, senza necessità di autorizzazione, previo rispetto delle modalità indicate dalla legge. Tuttavia, la comunicazione preventiva consente all'amministrazione, in ogni caso, di verificare l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi. Esse sono:

1. la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2. le attività di creazione di opere dell'ingegno ed invenzioni industriali con il relativo sfruttamento economico;
3. la partecipazione a convegni e seminari.
4. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;
5. attività gratuite presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro, salvo quelle con finalità attinenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
6. svolgimento di incarico di Commissario *ad acta* su disposizione del giudice Amministrativo;
7. attività che comunque costituiscono manifestazione dei diritti di libertà del singolo, purché non si concretizzino in attività di tipo professionale;
8. tirocinio e praticantato per il conseguimento dell'abilitazione professionale nonché altre attività propedeutiche all'iscrizione in albi professionali, a condizione che lo svolgimento delle stesse sia effettuato a titolo gratuito al di fuori dell'orario di lavoro e che il dipendente – tirocinante si impegni ad astenersi dalla trattazione di questioni che possono interferire con le attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
9. le consulenze tecniche d' ufficio in procedimenti penali e civili;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

10. gli incarichi di progettazione, assunti a titolo gratuito esclusivamente nell'ambito familiare, purché non riguardanti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a condizione che non siano assoggettate a partita IVA.

L'esercizio delle attività indicate è consentito, quindi, previa "comunicazione" dell'espletamento delle stesse, a questa Direzione centrale, Ufficio per la gestione dell'anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali. Tale comunicazione può consistere in una sintetica nota informativa presentata dal dipendente interessato e/o dirigente all'ufficio di appartenenza, **utilizzando il Modello A**, allegato alla presente circolare.

Si precisa, infine, che qualora, le indicate attività si concretizzino nell'espletamento di più incarichi nel corso dell'anno la comunicazione può essere effettuata annualmente, primo dell'inizio dell'attività. Devono essere comunicati gli elementi informativi richiesti, al fine di consentire all'amministrazione di acquisire ogni informazione utile relativa all'incarico che si intende espletare, per le valutazioni circa la saltuarietà, compatibilità e non pregiudizialità dell'attività.

B) ATTIVITA' COMPATIBILI CON LO STATUS DI PUBBLICO DIPENDENTE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE. (ARTICOLO 6)

L'articolo 6, fatte salve le attività indicate nel paragrafo precedente, individua le attività extraistituzionali che possono essere svolte dal dipendente, in presenza di determinati requisiti e condizioni, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione, a fronte dell'istanza del dipendente o del soggetto che conferisce allo stesso l'incarico/l'attività.

In particolare, sono soggette all'obbligo di autorizzazione preventiva:

1. consulenze occasionali, conferite da amministrazioni o enti pubblici, che non consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali e non siano assoggettate ad IVA;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

2. attività produttive di reddito occasionale e non professionale non aventi natura imprenditoriale e/o commerciale, prestazioni saltuarie e/o non continuative a favore di soggetti privati o a proprio favore, che non comportino assoggettamento ad IVA né iscrizione ad albi o registri abilitanti, né l'inserimento nell'organico aziendale e non configurino conflitto d'interessi;
3. collaborazioni familiari, a condizione che non abbiano i caratteri della continuità, della regolarità e dell'intensità e risulti specificatamente la gratuità della prestazione stessa con esclusione di quelle interferenti con le materie istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
4. amministrazione condominiale, esclusivamente in relazione alla cura dei propri interessi e purché l'impegno occorrente sia comunque di modesta entità.
5. collaborazione con società agricole, che non comportino l'assoggettamento alla partita I.V.A., salvo i casi in cui la medesima necessiti ai fini dell'alienazione saltuaria dei prodotti dei fondi e dell'accesso a contributi statali e comunitari a sostegno dell'agricoltura. L'impegno deve essere di modesta entità, necessario solo alla manutenzione del fondo e comunque non prevalente rispetto al tempo dedicato al servizio nell'amministrazione
6. collaborazioni con società commerciali con impegno di modesta entità e comunque non prevalente rispetto al tempo dedicato al servizio nell'amministrazione;
7. assunzione di cariche in società cooperative purché non sia rivestita la qualità di socio lavoratore e la carica non comporti poteri di rappresentanza o compiti di gestione e a condizione che l'oggetto della società non interferisca con le materie istituzionali del Corpo nazionale;
8. i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

9. l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con l'amministrazione;
10. partecipazione a programmi televisivi a titolo personale e per finalità non attinenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le autorizzazioni, che potranno essere chieste utilizzando il **Modello B**, verranno rilasciate tenendo conto, di norma, del numero degli incarichi autorizzati, nonché della natura, consistenza e durata complessiva di ciascun incarico, determinati in 72 ore o 24 giorni l'anno, ai fini della verifica dei limiti d'impegno e secondo le modalità che verranno di seguito specificate.

L'**articolo 7** del decreto è stato riservato agli incarichi di consulenza tecnica che, ai sensi dei vigenti codici di procedura civile e penale, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere chiamato ad espletare particolare attenzione è stata riservata nel Decreto

Si precisa che è consentita esclusivamente la **Consulenza tecnica d'ufficio o perizia** (consulenza tecnica d'ufficio per i procedimenti innanzi al giudice civile, perizia richiesta dal giudice nel processo penale, consulenza tecnica su richiesta del Pubblico Ministero e consulenza tecnica su istanza della Polizia Giudiziaria).

Ogniqualvolta gli organi dell'Autorità Giudiziaria (Giudice, P.M. o P.G.) richiedano l'opera di appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualità di consulenti tecnici o periti, sia nei processi penali che in quelli civili, l'espletamento della relativa attività da parte del soggetto designato è da considerarsi un atto dovuto e quindi non condizionato ad alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione. E ciò in quanto un eventuale rifiuto non legittimamente motivato, per la sancita obbligatorietà dell'ufficio, configura un delitto contro l'attività giudiziaria o, quantomeno, una contravvenzione per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

In tal caso il personale, utilizzando il Modello A, dovrà comunicare all'Ufficio di appartenenza la richiesta degli organi dell'Autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero) o della Polizia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

Giudiziaria indicando, ove possibile, la durata presumibile dell'impegno e precisando altresì se è iscritto o meno all'albo dei consulenti tecnici o dei periti degli Organi Giudiziari, per la successiva trasmissione a questa Direzione centrale che ne prenderà atto.

Poiché frequentemente la richiesta della consulenza tecnica al personale del Corpo nazionale da parte dell'Autorità giudiziaria ha luogo in quanto lo stesso risulta iscritto, per propria volontà, nell'albo dei consulenti tecnici o dei periti, istituito presso ogni Tribunale, gli interessati devono dare comunicazione preventiva, utilizzando il medesimo **modello A**.

C) ATTIVITA' ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI CON LO STATUS DI PUBBLICO DIPENDENTE (ARTICOLO 8)

Il principio generale del dovere di "esclusività", sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, implica che tutte le energie dei dipendenti pubblici devono essere riservate all'espletamento dei compiti loro affidati dall'amministrazione e non deve essere consentito agli stessi né creare possibili centri di interesse alternativi all'ufficio pubblico rivestito, né svolgere attività che possono diminuire il prestigio e l'indipendenza ovvero che possano turbare la regolarità del servizio.

Al dipendente con prestazione lavorativa a tempo pieno o superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere altre attività subordinata o autonoma.

In ragione del carattere di esclusività e di unicità, è escluso che il dipendente possa dedicare la propria energia lavorativa ad altre prestazioni professionali estranee al rapporto di lavoro e che siano caratterizzate da intensità, continuità e professionalità.

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che richiama la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono dunque incompatibili e pertanto non esercitabili né autorizzabili le seguenti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

1. esercizio di attività commerciali ed industriali. Tra queste rientrano anche le attività di artigiano, di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
2. le libere professioni il cui svolgimento è subordinato all'iscrizione in appositi albi o registri abilitanti e caratterizzata dall'abitudine e assoggettamento ad IVA;
3. gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche di abitudine e professionalità, tenuto conto della natura degli stessi e della remunerazione prevista;
4. esercizio di attività lavorativa autonoma di tipo commerciale, artigianale, industriale o professionale legata a particolari titoli di studio. Sono considerate tali le attività imprenditoriali di cui all'art. 2082 del Codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri;
5. instaurazione di altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altre amministrazioni, sia alle dipendenze di privati;
6. accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro (tranne che si tratti di cariche in società, aziende o enti per i quali la nomina sia riservata all'amministrazione o per le quali, tramite convenzioni appositamente stipulate, si preveda espressamente la partecipazione di dipendenti dell'ente con cariche sociali). La partecipazione in qualità di semplice socio è invece consentita nelle società di capitali e, nella società in accomandita semplice, per la sola categoria dei soci accomandanti, purché non comporti l'esercizio di attività commerciale, industriale o comunque di tipo gestionale, né, nella qualità di socio d'opera, la prestazione di un'attività lavorativa che oltrepassi i limiti della saltuarietà e occasionalità;
7. assunzione di incarichi di progettazione, direzione lavori, e collaudo in contrasto con gli articoli 17 e 18 della legge 109/1994 e successive modifiche e integrazioni (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

8. consulenze tecniche di parte a favore di soggetti privati in procedimenti penali e civili;
9. incarichi di consulenza o collaborazione a favore di privati con carattere di continuità;
10. incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni o enti pubblici, che consistono in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;
11. libere professioni il cui svolgimento è subordinato all'iscrizione in appositi albi o registri abilitanti e caratterizzata dall'abitudine e assoggettamento all'IVA;
12. assunzione a titolo gratuito di cariche sociali in società costituite ai fini di lucro;
13. partecipazione a collegi sindacali o revisore dei conti, salvi i casi espressamente previsti da legge dello stato. Con particolare riferimento all'incarico di revisore contabile, l'incompatibilità non ricorre nei casi in cui l'incarico sia svolto nei confronti di istituzioni pubbliche, enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica che non perseguono fini di lucro, ma, in tal caso, occorrerà la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione;
14. tutte quelle attività che concretino una situazione d'incompatibilità e/o conflitto d'interessi.

Tenuto conto, altresì, della disciplina introdotta dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), sono incompatibili con lo stato di dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**ARTICOLO 9**):

- gli incarichi che limitano, in qualsiasi modo ed anche solo parzialmente, l'organizzazione del lavoro e la funzionalità dell'ufficio / servizio di appartenenza per l'impegno richiesto;
- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rubricato "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", o da altre disposizioni di legge vigenti;
- gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentano una situazione di conflitto di interesse.

Sono, altresì, vietate tutte le attività e gli incarichi concomitanti rispetto al rapporto di impiego con l'amministrazione che collidano in modo anche solo potenziale con il contenuto concreto delle prestazioni del dipendente, nonché in caso di svolgimento di attività da cui lo stesso può trarre utilità dirette o indirette dal proprio status, o garantirsi opportunità che altrimenti gli sarebbero precluse.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo di appartenenza e/o l'attività svolta del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (obbligo di astensione).

L'articolo 10 prevede che il dipendente può iscriversi ad albi professionali senza richiederne l'autorizzazione, qualora le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le singole professioni lo consentano. Rimane preclusa l'attività libero professionale, anche occasionale, se non specificamente ammessa nei casi disciplinati dalla legge.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI (ARTICOLO 11 e 12).

Gli articoli 12 e 13 dettano le modalità di svolgimento degli incarichi extraistituzionali, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e la procedura da seguire.

In particolare, l'articolo 12, prevede che lo svolgimento degli incarichi e delle attività extraistituzionali devono avvenire al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e, comunque, al di fuori del complesso di prestazioni rese in via ordinaria ed in via straordinaria, in virtù del rapporto d'impiego pubblico, previa valutazione del Dirigente che deve assicurare l'organizzazione del lavoro e la funzionalità dell'ufficio / servizio di appartenenza.

Per il solo personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti l'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, "*Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*", prevede



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

il diritto di assentarsi per un limite massimo complessivo di otto giorni per ciascun anno, per la frequenza di seminari, convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale facoltativi connessi con la propria attività lavorativa.

Viene precisato che non è consentito lo svolgimento di incarichi extraistituzionali durante le seguenti assenze dal servizio:

- congedo di maternità;
- congedo parentale;
- congedo per malattia del figlio;
- congedo biennale per assistenza a soggetto con handicap;
- permessi di cui all' art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm. ii;
- malattia e infortunio.

Qualora il dipendente, ai fini dell'assolvimento dell'attività extraistituzionale, abbia necessità di assentarsi per l'intera giornata, gli istituti utilizzabili a copertura dell'assenza, devono essere concordati preventivamente con il Dirigente della struttura di appartenenza.

Resta inteso che ai fini dell'espletamento dell'attività extraistituzionale non possono essere utilizzati locali, mezzi ed attrezzature dell'amministrazione.

L'articolo 13, nell'individuare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, prevede che la valutazione ai fini del rilascio della stessa è effettuata a cura del Dirigente dell'ufficio cui il richiedente appartiene e da questa Direzione centrale, ciascuno per la parte di propria competenza ed è condotta, sotto un duplice profilo oggettivo e soggettivo e sulla base dei criteri specificatamente indicati nel decreto. La loro osservanza e applicazione nella valutazione è estremamente importante per assicurare uniformità di trattamento, nel pieno rispetto del principio costituzionale di eguaglianza. Particolare attenzione deve essere posta, tra l'altro, all'impegno complessivo dell'incarico, alla compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, alla natura del committente, all'assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale con le funzioni svolte dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

dependente, alla molteplicità e numerosità dei incarichi già autorizzati ed espletati in corso d'anno e negli anni precedenti nonché al ritorno lucrativo.

Importanti sono i concetti di occasionalità e saltuarietà della prestazione.

Si considerano occasionali le attività che non determinano l'instaurarsi, tra il dipendente ed il conferente, di un rapporto stabile e continuativo con caratteri di tendenziale consolidamento nel medio/lungo periodo; sono saltuarie, invece, le attività il cui espletamento non richiede un impegno o un'organizzazione sistematica del lavoro. Devono considerarsi tali quelle attività svolte in modo non ripetitivo, ad intervalli irregolari e prive dei caratteri della professionalità e della continuità.

La temporaneità e l'occasionalità dell'incarico si declinano nello svolgimento di prestazioni a carattere saltuario, che comportano un impegno non preminente, non abituale e non continuativo, tale da non divenire un centro d'interessi alternativo alle funzioni pubbliche esercitate.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (ARTICOLO 13).

La richiesta di autorizzazione, **di cui al Modello B allegato**, da compilare a cura del personale di ogni ruolo e qualifica che intende svolgere l'incarico o l'attività extraistituzionale o dal soggetto pubblico o privato, che intende conferire l'incarico, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici;
- b) oggetto dell'incarico conferito o dell'attività extraistituzionale che si intende svolgere, descritto in modo esaustivo;
- c) natura dell'incarico/ attività extraistituzionale;
- d) denominazione e sede del conferente. Occorre specificare il soggetto, pubblico o privato, che intende conferire l'incarico. Nel caso in cui si tratti di persona giuridica, è necessario riportare l'esatta denominazione e la sede legale;
- e) denominazione del soggetto a favore del quale l'attività è prestata, se diverso dal conferente;
- f) denominazione del soggetto che eroga il compenso, se diverso dal conferente;
- g) codice fiscale/partita IVA del soggetto conferente l'incarico;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

h) esatta indicazione dell'impegno richiesto, periodo e sede di svolgimento dell'incarico/attività.

Occorre specificare il numero complessivo di giorni/ore previsto e l'arco temporale di svolgimento dell'incarico/attività anche presunto, con relativa calendarizzazione delle attività;

i) compenso e/o rimborso spese eventualmente previsto. Nel caso in cui non sia possibile indicare l'importo effettivo, la previsione dello stesso dovrà essere condotta con un ragionevole margine di approssimazione;

j) impegno a fornire comunicazione tempestiva e precisa di ogni modifica che dovesse sopraggiungere.

In ogni caso il dipendente deve dichiarare per iscritto che:

1. l'incarico non rientra tra i compiti e doveri d'ufficio;
2. l'insussistenza di motivi di incompatibilità e/o conflitto d'interessi a termini del presente regolamento o di altra fonte normativa;
3. l'incarico verrà svolto al di fuori dall'orario di servizio e senza l'utilizzo di beni, mezzi e attrezzature dell'amministrazione;
4. verrà comunque assicurato il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
5. l'incarico ha carattere occasionale;
6. lo svolgimento dell'incarico non comporta l'apertura di Partita Iva o l'iscrizione in appositi albi o registri, né determina l'insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del soggetto conferente;
7. l'incarico comporta lo svolgimento di attività saltuaria, il cui espletamento non richiede un impegno o un'organizzazione sistematica del lavoro e che l'attività è svolta in modo non ripetitivo, ad intervalli irregolari e priva dei caratteri della professionalità e della continuità.

Il dipendente deve allegare alla richiesta di autorizzazione copia dell'atto con il quale gli è **stato proposto** il conferimento dell'incarico. Nel caso di richieste non sufficientemente documentate l'amministrazione, nel rispetto dei termini di legge, richiede all'interessato la documentazione mancante o i chiarimenti necessari specificando che, in carenza dei medesimi, l'incarico s'intende comunque non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

autorizzato. Ove successivamente l'interessato rinnovi la propria richiesta integrando la precedente documentazione, dalla data di ricezione degli atti decorre il nuovo termine di 30 giorni previsto dall'articolo 14 del citato decreto del Capo Dipartimento.

Nel caso in cui si tratta di attività soggette all'obbligo di comunicazione preventiva, al **Modello A**, è **allegata** copia dell'atto con il quale **viene conferito** l'incarico.

PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA E PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (ARTICOLO 14).

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco compila, in relazione alla tipologia di incarico/attività da svolgere, la comunicazione preventiva ovvero la richiesta di autorizzazione utilizzando, rispettivamente, il **Modello A o B** accluso alla presente circolare. La comunicazione/richiesta del dipendente, integrata obbligatoriamente dal parere del Dirigente dell'ufficio centrale o territoriale di appartenenza (**Modello C allegato**) e dalla documentazione a corredo verrà inoltrata **esclusivamente in un unico file PDF**, per il tramite della struttura ove il richiedente presta servizio a questa Direzione centrale – Ufficio per la gestione dell'anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali, almeno 30 giorni prima dalla data di inizio di svolgimento dell'incarico/attività, onde consentire il corretto espletamento dell'istruttoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ufficio si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è, per l'amministrazione di appartenenza, di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

La richiesta presentata al di fuori del termine suddetto, ma prima dell'inizio dell'attività, può essere presa in considerazione solo qualora vi siano motivate ragioni di urgenza – debitamente rappresentate – e se, per la natura dell'incarico o per le modalità di svolgimento, risulti a prima vista evidente l'assenza di cause ostative allo svolgimento dell'attività medesima.

Il mancato rispetto del termine minimo previsto per la presentazione dell'incarico/ attività può, pertanto, comportare il rigetto della richiesta, a prescindere dalla compatibilità o meno dell'incarico che ne costituisce l'oggetto.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (ARTICOLO 15).

Tenuto conto che la deroga al precetto normativo dell'incompatibilità deve avvenire con la massima cautela a tutela dell'interesse pubblico, ove l'istanza sia stata inoltrata per la corretta via gerarchica e risulti correttamente istruita, oltre che corredata della documentazione sopra specificata, l'autorizzazione a svolgere l'attività extraistituzionale sarà concessa dall' Ufficio per la gestione dell'anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali di questa Direzione centrale, alla quale competono gli adempimenti istruttori, relativi alle seguenti verifiche:

- 1) completezza dati forniti;
- 2) parere espresso dal Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente;
- 3) sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto;
- 4) che la richiesta si riferisca a prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo.

Non rispondono a tali requisiti le attività svolte per più periodi frazionati artificialmente senza effettiva soluzione di continuità fra gli stessi.

Qualora, al termine dell'attività istruttoria, l'Ufficio per la gestione dell'anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali ravvisi la sussistenza di motivi ostativi alla concessione dell'autorizzazione richiesta per mancanza di uno o più requisiti, ne verrà data comunicazione all'istante prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10-bis della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

legge n. 241/1990. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, nei limiti indicati dal citato articolo.

Il medesimo ufficio procede alle verifiche a campione sulle autodichiarazioni rese dal dipendente richiedente, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445.

INIZIO DELL'ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ARTICOLO 16).

In relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del Decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, **P'inizio dell'attività non potrà in alcun caso essere antecedente alla data del provvedimento di autorizzazione.** La violazione di tale disposizione, anche nel caso di attività in possesso dei prescritti requisiti e fatta eccezione per le fattispecie di incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche, comporta l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 53 comma 7, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE (ARTICOLO 17)

L'amministrazione può disporre, quando ne ricorrono i presupposti, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione fermo restando che il dipendente è, comunque, tenuto a comunicare ogni fatto o situazione insorta dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa costituire causa di incompatibilità o di conflitto d'interessi. Nel caso in cui venisse accertato lo svolgimento di attività incompatibili, o di attività non comunicate, ancorché autorizzabili, il dipendente è diffidato a far cessare immediatamente la situazione di incompatibilità.

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I DIPENDENTI PART TIME CON ORARIO DI LAVORO NON SUPERIORE AL 50% (ARTICOLO 18).

Il decreto del Capo Dipartimento prende in esame la disciplina delle incompatibilità per i dipendenti part-time con orario di lavoro non superiore al 50%



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

In particolare, il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con orario di lavoro non superiore al 50%, può esercitare altre prestazioni di lavoro autonomo o subordinato purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 56 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% possono iscriversi agli albi professionali, essere titolari di partita IVA ed esercitare la libera professione, nei casi previsti dal presente articolo e ad esclusione dello svolgimento della professione di avvocato secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Con l'intervento della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si è recata una consistente innovazione nel regime delle incompatibilità, che viene reso particolarmente flessibile nei confronti del personale in part-time, qualora la trasformazione del rapporto comporti un orario di servizio non superiore al 50% di quello a tempo pieno.

In particolare, è previsto anche che tale passaggio a tempo parziale possa essere richiesto per svolgere una seconda attività, subordinata o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione e fatti salvi alcuni divieti espressamente previsti dall'ordinamento generale.

Si richiama, al riguardo, l'attenzione sulle principali disposizioni contenute nella circolare della Funzione Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3, con la quale vengono fornite indicazioni per l'applicazione tempestiva e uniforme dell'articolo 1, commi da 56 a 65, relative al rapporto di lavoro di tempo parziale e al regime delle incompatibilità. In particolare:

Articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le disposizioni e i divieti in materia di incompatibilità recate dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, nonché le disposizioni di legge che vietano l'iscrizione in albi e l'esercizio di attività professionali, non si applicano al dipendente in part-time con orario di lavoro non superiore al 50% di quello a tempo pieno.

Articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

l'amministrazione nega la trasformazione stessa nel caso in cui l'attività lavorativa, autonoma o subordinata che il dipendente intende assumere comporti un conflitto d'interesse con l'amministrazione. Tali situazioni di conflitto devono essere valutate non solo all'atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche di seguito, essendo comunque possibile che il conflitto si verifichi successivamente alla richiesta anche con riferimento a modifiche dell'attività istituzionali (Circolare della Funzione pubblica 18 luglio 1997, n. 6).

Inoltre, il dipendente è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa che si intende intraprendere. In ogni caso la trasformazione non può essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con l'amministrazione Pubblica.

Articolo 1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La mancata effettuazione delle comunicazioni previste al comma 58 da parte del personale in part-time, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi da parte dell'amministrazione, costituiscono giusta causa di recesso da svolgersi in contraddittorio tra le parti -

Si evidenziano, infine, alcune attività comunque vietate per legge ai dipendenti in part-time, anche se con orario di servizio non superiore al 50%:

Articolo 1, comma 56 - bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale norma prevede che al personale in part-time non possono essere conferiti incarichi libero-professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche; inoltre, gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione. Sulla questione poi il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n. 6/1997, ha chiarito che questo divieto non opera solo quando l'appartenenza ad una Pubblica Amministrazione sia elemento necessario per lo svolgimento dell'incarico stesso, oppure quando l'amministrazione adotti procedimenti di scelta di tipo concorsuale.

È comunque vietato la possibilità di espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di Pubbliche Amministrazioni, se non conseguenti al rapporto d'impiego comunque intrattenuto con l'amministrazione stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle prestazioni e delle attività assistenziali

Il Capo V del decreto del Capo del Dipartimento è dedicato alle disposizioni comuni e finali, nelle quali viene dettata una specifica disciplina in materia di condotte sanzionabili, funzioni ispettive, obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché in materia di anagrafe delle, con i connessi obblighi di comunicazione (**Modello D**).

Viene altresì precisato che per le fattispecie di incarichi e/o altri casi particolari non previsti nel presente regolamento, si fa riferimento a quanto contenuto nel Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Si allegano:

1. Modello A
2. Modello B
3. Modello C
4. Modello D

IL DIRETTORE CENTRALE
De Luca

PDLG PALAZZO